

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n.2 del 13 febbraio 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD SAN MICHELE - avverso squalifica per 4 (quattro) gare al calciatore Vespa Marco.

Gara: Monterotondo 2022 - San Michele del 2 febbraio 2026. Comunicato Ufficiale n.19 del 7 febbraio 2026. Procedimento 2/A.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Esaminati gli atti del procedimento; Letto il ricorso proposto dalla ASD San Michele; Acquisito il referto arbitrale relativo alla gara in oggetto; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

Dal referto arbitrale – che costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'ordinamento sportivo vigente – risulta che il calciatore Vespa Marco, già sostituito, rientrava sul terreno di gioco per protestare contro l'arbitro e l'assistente, strattonandoli entrambi.

La condotta descritta è formulata in termini chiari, univoci e privi di ambiguità. Il verbo "strattonare" esprime un'azione volontaria di contatto fisico, non meramente accidentale, esercitata nei confronti di due ufficiali di gara nell'esercizio delle loro funzioni.

È principio costantemente affermato nella giurisprudenza sportiva che il referto arbitrale, quale atto redatto nell'ambito delle funzioni di direzione della gara, fa piena prova dei fatti ivi attestati e può essere superato esclusivamente mediante prova contraria specifica, rigorosa e decisiva. Mere ricostruzioni alternative di parte non sono idonee a scalfirne la valenza probatoria.

Nel caso di specie, le deduzioni contenute nel ricorso si limitano a prospettare una diversa lettura dell'episodio, senza offrire elementi oggettivi idonei a dimostrare l'erroneità o l'incompletezza di quanto attestato nel referto.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare proporzionata alla gravità del comportamento accertato, rientrando nei parametri sanzionatori ordinariamente applicati per condotte caratterizzate da contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara.

Non assumono rilievo, ai fini della decisione, considerazioni estranee alla tipicità dell'illecito disciplinare, dovendo la valutazione essere ancorata esclusivamente alla natura oggettiva del fatto accertato.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare rigetta il ricorso proposto dalla ASD San Michele e, per l'effetto, conferma integralmente la sanzione della squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive inflitta al calciatore Vespa Marco.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Dispone, altresì, che la predetta tassa sia trattenuta dalla cauzione stagionale versata dalla società, ai sensi dell'art. 2.6 del Regolamento del Campionato 2025/2026.

Così deciso in Roma il 13/02/2026